



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 245 LEGISLATURA N. IX

delibera
870

DE/ML/ITE Oggetto: D.P.R. 16/04/2013 n. 75 - Criteri e procedure per la
O NC formazione dei tecnici abilitati in materia di
certificazione energetica degli edifici a livello
regionale
Prot. Segr. 912

Lunedì 21 luglio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.P.R. 16/04/2013 n. 75 - Criteri e procedure per la formazione dei tecnici abilitati in materia di certificazione energetica degli edifici a livello regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 20 del 15 ottobre 2001, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le procedure per la realizzazione di percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 art. 2 comma 5, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)

di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
- D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"
- D.M. 26 giugno 2009 – Ministero dello Sviluppo Economico – "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".
- Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".
- Legge 21 febbraio 2014, n. 9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".
- D.G.R. n. 382 del 19/03/2013 "D.Lgs. n. 192/05 e D.M. 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici": disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nella Regione Marche e istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica".

Motivazione:

La Direttiva Comunitaria 2002/91/CE ha introdotto la certificazione energetica sul rendimento energetico in edilizia, come strumento di informazione del pubblico e di trasparenza del mercato immobiliare, con l'obiettivo di orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica.

Il D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. ha recepito la Direttiva Comunitaria e ha disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio stesso.

Successivamente, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 192/05, al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

diffusione ed una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla Direttiva 2002/91/CE, sono state approvate con D.M. 26/06/2009 le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Le Linee guida indicano le tipologie di edifici per cui sussiste l'obbligo della certificazione energetica, definiscono la prestazione energetica di un edificio e le modalità di calcolo della stessa, individuano la metodologia ed il sistema di classificazione nazionale degli edifici, stabiliscono la procedura da seguire per la certificazione energetica. Introducono, in particolare, il modello di "Attestato di Certificazione Energetica", secondo cui devono essere redatti gli stessi, in tale modello sono riassunte tutte le caratteristiche energetiche dell'edificio.

In particolare, nell'ambito della procedura di certificazione descritta al punto 8, le linee guida sanciscono l'obbligo per il Certificatore di trasmettere copia dell'attestato di certificazione energetica alla Regione, territorialmente competente, entro 15 giorni dalla sua emissione.

La Regione Marche, con la D.G.R. n. 382 del 19/03/2013, in ottemperanza al D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii, ha istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica e ha disposto l'invio per via informatica degli stessi.

Successivamente, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio 2013, vengono definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici. In particolare il comma 5 dell' art. 2, specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico, a livello nazionale, e le Regioni, a livello locale, debbono autorizzare i corsi di formazione, comprensivi di esami finali, per tecnici che non possiedono i titoli qualificanti previsti dal comma 3 dell'art. 2 dello stesso Decreto.

Il comma 4 dell'art. 2 del DPR 75/2013, infatti, prevede che siano abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e, quindi, riconosciuti come soggetti certificatori, i tecnici in possesso sia di uno dei titoli di studio di cui alle lettere da a) a d) dello stesso comma, che di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici indicati al comma 5 del suddetto art. 2; nell'allegato al DPR 75/2013 vengono indicati, altresì, i contenuti minimi, che i suddetti corsi devono possedere, il numero minimo di ore (64 ore) e viene stabilito che l'attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, debba essere rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi.

Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, inoltre, ha ampliato sia il numero minimo di ore dei corsi che passa da 64 ore a 80 ore, sia i titoli di studio da possedere per poter accedere agli stessi.

Il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha fortemente ampliato gli obblighi di certificazione energetica, imponendo il possesso dell'attestato di prestazione energetica per un immobile anche nel caso in cui lo stesso venga immesso sul mercato ai soli fini di locazione; sorge, quindi, l'urgente necessità di permettere l'avvio di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello regionale, atti a formare un idoneo numero di certificatori energetici. Con lo stesso decreto legge l' "Attestato di Certificazione Energetica" viene rinominato "Attestato di Prestazione Energetica".

Si è tenuto, inoltre, un incontro, il giorno 19/06/2014, con gli Ordini e i Collegi Professionali e con i rappresentanti del Consiglio Notarile di Ancona per condividere le indicazioni contenute nel documento



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

relativo ai percorsi formativi di cui si tratta. A tale incontro vi è stata una larga partecipazione ed un forte interessamento al documento stesso

Con il presente atto, pertanto, è opportuno approvare i criteri e le procedure per la realizzazione di percorsi di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 art. 2 comma 5, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in cui vengono descritti i principali aspetti e procedure per la formazione dei tecnici e per l'autorizzazione dei corsi di formazione nella Regione Marche in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale di riferimento.

Si evidenzia, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

Esito dell'istruttoria:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di deliberare secondo quanto previsto nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Raffaella Fontana

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E ENERGIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO


Ing. Mario Pompei



La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott.ssa Elisa Moroni





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Art. 2, comma 5, del D.P.R. 75/2013

**CRITERI E PROCEDURE PER LA
FORMAZIONE DEI TECNICI ABILITATI IN
MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI A LIVELLO REGIONALE**

Y
P



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INDICE

	PREMESSA.....	4
1.	PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEI TECNICI.....	4
1.1.	Tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici.....	4
1.2.	Contenuti essenziali del corso di formazione.....	4
1.3.	Requisiti per accedere al corso.....	5
1.4.	Numero dei partecipanti ai corsi.....	5
1.5.	Domanda di partecipazione.....	5
1.6.	Requisiti dei docenti.....	5
1.7.	Requisiti delle attrezzature.....	5
1.8.	Esame finale (accertamento dell'idoneità).....	6
1.9.	Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale.....	6
2.	AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE.....	6
2.1.	Soggetti che possono inoltrare la richiesta.....	6
2.2.	Modalità di presentazione della domanda.....	6
2.3.	Valutazione delle domande di autorizzazione.....	7
2.4.	Verifiche.....	7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

La **Direttiva Comunitaria 2002/91/CE** introduce la certificazione energetica sul rendimento energetico in edilizia come strumento di informazione del pubblico e di trasparenza del mercato immobiliare, con l'obiettivo di orientare costruttori, proprietari e inquilini a prediligere edifici caratterizzati da standard elevati di efficienza energetica.

Il **D.lgs. 192/2005** "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia", recepisce la Direttiva comunitaria. Tale Decreto è stato poi modificato ed integrato con diverse normative che hanno dettato regole e criteri generali di riferimento, tra le quali D.lgs. 311/2006, il D.lgs. 115/2008 e la Legge 133/2008. Il D.lgs. 192/2005 prevedeva l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi che sono stati via via promulgati ed in particolare:

- Il **D.P.R. n. 59/2009** "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 192/05, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" che introduce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici sia pubblici che privati.
- Il **D.M. 26 giugno 2009**, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica, con l'obiettivo di giungere ad una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio Nazionale. In particolare, il Decreto oltre a definire le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, introduce il modello di "Attestato di Certificazione Energetica", dove sono riassunte tutte le caratteristiche energetiche dell'edificio. Il D.M. prevede la consegna di tale attestato alla Regione entro i quindici giorni successivi alla compilazione da parte del soggetto certificatore.
- Il **D.P.R. n. 75/2013**, entrato in vigore il 12 luglio 2013, che disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici. In particolare il comma 5, art. 2, specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico, a livello nazionale, e le Regioni, a livello locale, debbono autorizzare i corsi di formazione, comprensivi di esami finali, per tecnici che non possiedono i titoli qualificanti previsti dallo stesso Decreto.
- La **Legge 90/2013** di conversione con modificazioni del D.L. 63/2013 che viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2013. Il provvedimento recepisce la Direttiva Comunitaria 2010/31/UE, dettando nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici attraverso la modifica e l'aggiornamento del D.lgs. 192/05.

Con la **D.G.R. n. 382 del 19/03/2013**, in ottemperanza al D.lgs. 192/05, la Regione Marche istituisce il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica e l'invio per via informatica dello stesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per attuare gli interventi formativi, di cui al comma 5, art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, per la qualificazione e l'accertamento dell'idoneità del "tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici".

1. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEI TECNICI

1.1. Tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici

Il Tecnico abilitato in materia di certificazione energetica degli edifici o *Certificatore Energetico* è un esperto qualificato e indipendente che attesta la prestazione energetica di un edificio nel rispetto del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii..

Possono esercitare l'attività di *Certificatore Energetico*:

- a) Coloro che hanno i requisiti di cui al comma 3, art. 2 del D.P.R. 75/2013;
- b) Coloro che hanno frequentato il corso di cui al comma 5, art. 2 del D.P.R. 75/2013 e superato i previsti esami finali;
- c) Coloro che sono iscritti all'elenco dei certificatori per la sostenibilità energetico-ambientale istituito presso la Regione Marche ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1689 del 19/12/2011.

1.2. Contenuti essenziali del corso di formazione

Il corso si articola in 80 ore minime di formazione, esame finale escluso. I contenuti essenziali dello stesso sono descritti nella seguente tabella.

Contenuti essenziali del corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 75	N. ore minime
<p align="center">I Modulo – QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO</p> <p>La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. Le procedure di certificazione. Obblighi e responsabilità del certificatore.</p>	8
<p align="center">II Modulo – RICHIAMI DI FISICA TECNICA</p> <p>Grandezze fisiche ed unità di misura. I principi della termodinamica, vettori energetici, energia primaria. Trasmissione del calore: conduzione termica, convezione termica, irraggiamento termico.</p>	4
<p align="center">III Modulo – INVOLUCRO EDILIZIO</p> <p>Normativa tecnica Tipologie e caratteristiche energetiche dei componenti Soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: - dei nuovi edifici; - del miglioramento degli edifici esistenti.</p>	12
<p align="center">IV Modulo – SISTEMA TECNICO PER L'EDIFICIO</p> <p>Impianti termici: - fondamenti e principi di funzionamento;</p>	10

df



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali ed innovative; - soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: - dei nuovi impianti; - della ristrutturazione degli impianti esistenti.	
V Modulo – IMPIEGO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.	6
VI Modulo – DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO Il bilancio energetico del sistema edificio-impianto. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.	20
VII Modulo – COMFORT ABITATIVO INDOOR Comfort abitativo. La ventilazione naturale e meccanica controllata. L'innovazione tecnologica per la gestione degli edifici e degli ambienti.	4
VIII Modulo – ILLUMINAZIONE Richiami di illuminotecnica. Sistemi di illuminazione ad alta efficienza. Sistemi di controllo del flusso luminoso.	4
IX Modulo – VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI Analisi tecnico-economica degli investimenti. Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.	4
X Modulo – VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ESISTENTI La diagnosi energetica degli edifici. Esempi applicativi. Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.	8
Totale ore minime	80

1.3. Requisiti per accedere al corso

Per accedere al corso di formazione per *Certificatore Energetico* il candidato deve possedere almeno uno dei titoli di cui ai commi 3, lettere a), b), c), d), e) e 4, lettere a), b), c), d), dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013.

1.4. Numero di partecipanti ai corsi

Il numero massimo dei partecipanti, per ciascun corso, non deve superare i 35.

1.5. Domanda di partecipazione

La domanda di iscrizione al corso deve essere inviata ai *Centri di Formazione* di cui al punto 2.1.

La domanda deve essere compilata secondo il modello dell'allegato 1.

Alla domanda deve essere unita la documentazione specificata nel modello.

1.6. Requisiti dei docenti

I corsi di formazione per *certificatori energetici* possono essere tenuti esclusivamente da una delle seguenti categorie:

- Ricercatori appartenenti a organizzazioni attive nel campo dell'efficienza energetica;
- Professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Professionisti con esperienza almeno quinquennale nelle materie trattate nel corso;
- Dirigenti/funzionari regionali o di Enti strumentali o dipendenti della Regione Marche con competenze specifiche nelle materie del corso.

1.7. Requisiti delle attrezzature

Le attività didattiche che prevedono esercitazioni pratiche devono essere svolte in un'aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà poter avvalersi di una postazione. In alternativa i partecipanti devono essere forniti di pc portatile. Ai partecipanti devono essere fornite dispense e strumenti di lavoro.

1.8. Esame finale (accertamento dell'idoneità)

L'esame finale è svolto da una *Commissione* costituita da tre membri, di cui un docente del corso e due nominati dalla Regione, tra i quali il Presidente.

All'esame finale accedono soltanto coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione totali.

Al termine del corso, il *Centro di Formazione* presenta alla Regione una richiesta di nomina della *Commissione* di esami comunicando le date degli stessi, a tale richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- Domande di partecipazione al corso di formazione di ciascun allievo, comprensive degli allegati;
- Registro delle presenze o documento equivalente sottoscritto dal responsabile del *Centro di Formazione*, da cui risultino in modo inequivocabile le ore di presenza di ciascun allievo.

Prima dell'avvio degli esami la *Commissione* valuta l'ammissibilità degli allievi, escludendo coloro che non posseggono i requisiti di accesso e coloro che non hanno frequentato il numero di ore minimo previsto.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.

La prova scritta deve essere sostenuta in locali con superficie adatta al numero degli esaminandi, tale da consentire un'adeguata distanza dei posti a sedere.

Gli allievi che non possono sostenere gli esami per causa di forza maggiore, debitamente documentata, hanno diritto a partecipare ad una sessione successiva.

Gli oneri per l'effettuazione della verifica finale sono a carico dei *Centri di Formazione*.

1.9. Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale.

L'*attestato di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale*, da consegnare al partecipante deve contenere:

- Indicazione della dicitura "*attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del D.P.R. 75/2013*";
- Data di rilascio;
- Logo, denominazione ed indirizzo dell'ente autorizzato ad erogare il corso;
- Riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
- Sottoscrizione del legale rappresentante del *Centro di Formazione*;

2. AUTORIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

2.1. Soggetti che possono inoltrare la richiesta

Sono definiti *Centri di Formazione* o "*Soggetti Erogatori*" i seguenti organismi:

- a) Università;
- b) Organismi o Enti di ricerca;
- c) Strutture formative accreditate dalla Regione;
- d) Ordini e Collegi professionali competenti in edilizia;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

e) Associazioni di categoria operanti nel settore edilizio.

2.2. Modalità di presentazione della domanda

Il Centro di Formazione trasmette alla Regione Marche la richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale.

La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni:

- La sede del corso;
- Descrizione dei contenuti del corso suddivisi in moduli tematici sinteticamente descritti (individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui al punto 1.2.) e il nome del relativo docente;
- La durata del corso espressa in ore, specificando il numero dedicato a ciascun modulo, che non può in ogni caso essere inferiore a quelle riportate al punto 1.2.
- Le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche);
- Le attrezzature, gli strumenti e le dispense previste per le attività didattiche di cui al punto 1.7.;
- Il numero di partecipanti;
- I requisiti e il Curriculum Vitae dei docenti che deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve riportare l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003;
- Le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici (con l'indicazione delle certificazioni se disponibili);
- Le modalità di espletamento degli esami;
- Il format dell'"*attestato di frequenza e superamento dell'esame finale*";
- Il costo dell'iscrizione;
- Le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

2.3. Valutazione delle domande di autorizzazione

L'esito della valutazione delle domande di autorizzazione è comunicato al richiedente a cura della Regione Marche entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. La Regione richiederà al proponente le integrazioni eventualmente necessarie; in tal caso il termine di 30 giorni per la conclusione della valutazione è sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste.

L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB della Regione Marche.

Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte del Centro di Formazione, deve riportare la dicitura "corso autorizzato dalla Regione Marche ai sensi della delibera" (*estremi della delibera con cui viene approvato il presente documento*).

2.4. Verifiche

La Regione Marche si riserva di effettuare verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre Amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. In caso di accertata inosservanza dei requisiti minimi la Regione Marche valuta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Il Centro di Formazione è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione che ha concesso l'autorizzazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER CERTIFICATORI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Al Centro di Formazione:

OGGETTO: Domanda per la partecipazione ai corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici e alla relativa sessione d'esami.

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a il _____ a _____,
residente a _____ (Prov) _____,
Via/Piazza _____ n. _____,
domiciliato/a¹ a _____ (Prov.) _____,
Via/Piazza _____ n: _____,
CF _____ telefono n. _____,
cell. n. _____, e mail: _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,

DICHIARA

Di possedere uno dei titoli di cui:

- all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e) del D.P.R. 75/2013
- all'art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d), del D.P.R. 75/2013

Ed in particolare di essere in possesso del seguente titolo di studio (che si allega in copia):

conseguito in data _____ presso _____;

CHIEDE

di partecipare al **corso per certificatori energetici**, e alla relativa sessione d'esame, che si terrà presso

_____ dal _____ al _____.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma del DLgs n. 196/2003, la presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali in essa contenuti, ai fini del procedimento amministrativo che la Regione Marche dovrà attivare in adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Data _____

FIRMA

_____ 2

¹Da compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza.

²Da allegare copia fotostatica di un documento valido di identità.

f